

Avv. Danilo Granata & Prof. Avv. Renato Rolli

Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di: **Monica Cori Carlitto**, nata ad Ancona il 25/12/1975 e sono residente a Chieti (CH) in via C. de Attiliis n. 21, c.f. CRCMNC75T65A271Y, **Valentina Castellano**, c.f. CSTVNT82E41G482D, nata a Pescara il 01.05.1982 e residente alla via Mantova n 12, Montesilvano (PE) cap 65016, **Valentina Dalcanale**, cf. DLCVNT92T43L378T, nata a Trento il 03.12.1992 e residente in Trento alla Via alle Gemelle 16, **Giuseppe di Franco**, nato a S.Maria Capua Vetere il 15.06.1983 e residente in Teverola alla Via San Lorenzo II Trav. 23, c.f. DFRGPP83H15I234S, **Adriana Di Nisio**, nata a Pescara il 24.09.1989 e residente a Pescara in C.da Colle Santo Spirito 10, **Marsida Duro**, c.f.DRUMSD85C55Z100K, nata a Cerrik (EE) il 15.03.1985 e residente in Torino alla Corso Enrico Gamba 38, **Damiano Fasano**, FSNDMN90M24H703K, nato a Salerno il 24.08.1990 e residente in Vietri sul Mare (Sa) alla Via Padovani 12, **Caterina Fontana**, nata a ad Erice (Tp) il 09.07.1980 e residente ad Alcamo alla Via delle Magnolie 21, c.f. FNTCRN80L49D423C, **Francesca Gaudiano**, c.f. GDNFNC87P50F052M, nata a Matera il 10.09.1987 e residente in La Spezia alla Via Falconi 60, **Guglielmo Gazzo**, nato a Genova (GE) il 24.01.1963 e residente a Busalla (GE) alla Via Roma n. 10, rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giuste procure in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrenti*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *altra pa resistente*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, *altra resistente*;

nei confronti: di **Antonella Fiordalisi**, residente in Cosenza alla Via Panebianco 632, *controinteressato*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Delle **Graduatorie di merito e dei vincitori** del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza;
- 2) Degli **Esiti delle prove digitali dei ricorrenti** inerenti il *concorso concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, per come pubblicati sulle rispettive aree personali del portale Step One 2019 in data 3 dicembre 2021;
- 3) Dei verbali di correzione delle prove;
- 4) Della Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso;
- 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; e. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

Per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti che hanno lasciato in bianco il quesito di cui in narrativa, ovvero che hanno individuato la risposta corretta – per come meglio si dirà in seguito - all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75) previa eliminazione di eventuale penalità,

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.a. in relazione all'ambigua e palesemente errata formulazione del quesito di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso,

nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere dichiarati idonei e collocati in posizione utile nelle graduatorie di riferimento,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare ai ricorrenti il punteggio positivo sulla domanda di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

In data 8 agosto 2021 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 62 dell'8 agosto 2021 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente ad oggetto: "*il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*", presso il distretto della Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti di Appello.

L'art. 3 del bando prevedeva la suddivisione del concorso in due step procedurali: 1) valutazione titoli (per cui era previsto un massimo di 23 punti); 2) prova scritta digitale decentrata (per cui si prevedeva un massimo di 30 punti e una soglia di sbarramento di 21/30esimi) che prevedeva la somministrazione di **40** quesiti.

La graduatoria sarebbe stata formata dal punteggio dello scritto + la valutazione titoli.

Quanto alla prova scritta decentrata, unica per tutti i codici di concorso, oltre all'accertamento della conoscenza dell'inglese, l'art. 7 del bando prevedeva che i

questionari avrebbero dovuto presentare domande relative a: *diritto pubblico e ordinamento giudiziario*.

La prova si sarebbe intesa superata con il conseguimento di almeno 21 punti.

Per la valutazione delle prove sarebbero stati attribuiti al massimo trenta (30) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta sbagliata: - 0,375 punti.

Il 12 novembre 2021 veniva reso noto il calendario di convocazione per l'espletamento della prova scritta che si sarebbero svolte "in due sessioni, con convocazione dei candidati alle ore 8.30 e alle ore 14.30 nei giorni 24-25 e 26 novembre 2021 presso le seguenti sedi: • CALABRIA - PARCO ACQUATICO SANTA CHIARA, VIA SANTA CHIARA SNC, 87036 RENDE (CS) - candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Catanzaro e Reggio Calabria - • CAMPANIA - MOSTRA D'OLTREMARE - VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY N.54, 80125 NAPOLI: candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Napoli e Salerno - • EMILIA ROMAGNA: FIERA DI RIMINI – Via Emilia 155, 47921 RIMINI - candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Ancona, Bologna, Firenze, Venezia - • LAZIO: NUOVA FIERA DI ROMA - VIA EIFFEL INGRESSO EST, 00148 ROMA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Aquila, Roma Cass., Campobasso, Perugia, Roma Corte d'Appello – • PIEMONTE: LINGOTTO FIERE – VIA NIZZA N.294, 10126 TORINO – candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Brescia, Genova, Milano, Torino, Trieste - • PUGLIA: FIERA DI FOGGIA – CORSO DEL MEZZOGIORNO N.1, 71122 FOGGIA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Bari, Lecce e Potenza - • SARDEGNA: FIERA DI CAGLIARI – VIA ARMANDO DIAZ N.221, 09126 CAGLIARI: candidati che hanno presentato domanda nel seguente distretto: Cagliari - 2 • SICILIA: PALAGHIACCIO CATANIA – VIALE KENNEDY 8/A, 95047 CATANIA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo secondo il calendario pubblicato - • SICILIA: CENTRO FIERA DEL SUD – VIALE EPIPOLI N.250, 96100 SIRACUSA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo secondo il calendario pubblicato".

In data 25.11.2021 gli odierni ricorrenti sostenevano la prova scritta mediante utilizzo di un tablet sincronizzato con i codici identificativi di ciascuno di essi. Epperò la prova si è caratterizzata per non poche irregolarità, tra cui la somministrazione di ben due quesiti ambigui e/o erronei, dei quali soltanto uno è stato annullato e sostituito con uno di riserva. Non solo. Oltre il danno anche la beffa: per rispondere al quesito di riserva sono stati concessi ai candidati soltanto 90 secondi!

In data 3 dicembre 2021, veniva pubblicato sul profilo personale di “Step-one 19” l’esito della prova e tutti i ricorrenti scoprivano di non essere idoneo, atteso che - come anticipato - la prova si è caratterizzata per la presenza di irregolarità nella somministrazione di un quesito di riserva nonché per la presenza di un quesito mal formulato (*Ai sensi dell’art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato*).

In realtà in relazione al quesito de quo, il Giudice amministrativo si è già espresso: il TAR Lazio, Sez. I Bis, con ordinanza n. 233-2022, resa all’esito dell’udienza camerale dell’11.01.2022, nell’ambito del giudizio nrg 13009-2021, ha accertato che *“nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”*, ammettendo per l’effetto i ricorrenti al proseguo della procedura.

Ciononostante, in data 14.01.2022 la Pa ha spregiudicatamente pubblicato le Graduatorie di merito e dei vincitori sul sito di Formez Pa, accompagnate dall’avviso indicante che: a) per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l’immissione in possesso è fissata a partire dal **14 febbraio 2022**; b) tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso parteciperanno, nelle giornate comprese tra il **20 e il 28 gennaio 2022**, alla procedura di scelta della sede (secondo un certo ordine di preferenza), tramite piattaforma informatica; c) l’immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal **21 febbraio 2022**.

Per tutto sinora argomentato, in ragione della palese illegittimità del *modus operandi* della Pa, ai ricorrenti non resta che impugnare i provvedimenti amministrativi in oggetto per i seguenti motivi di

DIRITTO

➤ **Sulla posizione giuridica dei ricorrenti**

Preliminarmente, giova evidenziare che la posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti è la medesima: tutti, avendo sostenuto la prova in questione in data 25.11.2021 turno delle 8,30, contestano il quesito di cui in narrativa, sebbene taluni lo hanno lasciato in bianco, mentre altri hanno individuato la risposta che – per espressa previsione normativa – può dirsi la più corretta; tutti quindi sono stati lesi dalla presenza di tale quesito.

In particolare:

- Carlitto ha ottenuto 20.25 pt. (prova del 25.11.2021, h 8.30) e ha dato una risposta diversa dalla soluzione indicata dalla Pa, ma più corretta secondo il dettato normativo, incorrendo quindi in penalità;
- Castellano ha ottenuto 20.625 pt. (prova del 25.11.2021, h 8.30) e ha dato una risposta diversa dalla soluzione indicata dalla Pa, ma più corretta secondo il dettato normativo, incorrendo quindi in penalità;
- Dalcanale ha ottenuto 20.625 pt. (prova del 25.11.2021, h 8.30) e ha dato una risposta diversa dalla soluzione indicata dalla Pa, ma più corretta secondo il dettato normativo, incorrendo quindi in penalità ;
- di Franco ha ottenuto 20.625 pt. (prova del 25.11.2021, h 8.30) e ha dato una risposta diversa dalla soluzione indicata dalla Pa, ma più corretta secondo il dettato normativo, incorrendo quindi in penalità ;
- Di Nisio ha ottenuto 20.625 pt. (prova del 25.11.2021, h 8.30) e ha dato una risposta diversa dalla soluzione indicata dalla Pa, ma più corretta secondo il dettato normativo, incorrendo quindi in penalità ;
- Duro ha ottenuto 19.875 pt (prova del 25.11.2021, h 8.30) e ha dato una risposta diversa dalla soluzione indicata dalla Pa, ma più corretta secondo il dettato normativo, incorrendo quindi in penalità;
- Fasano ha ottenuto 20.625 pt (prova del 25.11.2021, h 8.30) e ha dato una risposta diversa dalla soluzione indicata dalla Pa, ma più corretta secondo il dettato normativo, incorrendo quindi in penalità;
- Fontana ha ottenuto 20,625 pt (prova del 25.11.2021, h 8,30) e ha una risposta diversa dalla soluzione indicata dalla Pa, ma più corretta secondo il dettato normativo, incorrendo quindi in penalità;

- Gaudio ha ottenuto 20,25 pt (prova del 25.11.2021, h 8,30) e ha una risposta diversa dalla soluzione indicata dalla Pa, ma più corretta secondo il dettato normativo, incorrendo quindi in penalità;
- Gazzo ha ottenuto 19.875 pt. (prova del 25.11.2021, h 8,30) e ha dato una risposta diversa dalla soluzione indicata dalla Pa, ma più corretta secondo il dettato normativo, incorrendo quindi in penalità.

Dati, questi, confermati dagli Esiti delle prove allegati in atti.

Costoro sono lesi, seppur in diversa misura:

- dalle risultanze inattendibili derivanti da un test irregolare poiché inficiato dalla presenza di un quesito mal posto – *rectius*, errato.

Le censure, dunque, sono le stesse per tutti e l'interesse è comune.

Se il quesito venisse dichiarato ambiguo e il ricorso accolto, i ricorrenti sarebbero TUTTI idonei (prova di resistenza).

I

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 2. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Difetto di istruttoria.**
- 5. Motivazione carente, perplessa e generica.**
- 6. Violazione del legittimo affidamento.**
- 7. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 8. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 9. Violazione del *favor participationis*.**
- 10. Violazione del principio di proporzionalità.**
- 11. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 12. Disparità di trattamento.**
- 13. Violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.***
- 14. Travisamento dei fatti.**
- 15. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale "*tutti*

i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: come anticipato, i candidati del 25 novembre hanno sorteggiato la busta contenente un quiz con ben due quesiti ambigui e/o erronei. Quanto al primo, esso era così formulato "***Ai sensi dell'art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:***", con possibilità di flaggare una tra le seguenti risposte: ***con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;***
con decreto del Presidente della Repubblica;
secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti".

La domanda è palesemente ambigua e induce chi legge in errore, atteso che ai sensi dell'art. 6 comma 4: *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali*".

Ebbene, la norma non si presta a profonde operazioni ermeneutiche, essendo limpida la sua formulazione: le amministrazioni statali approvano il piano triennale dei fabbisogni con DPCM ovvero con decreto del ministro delegato; le altre amministrazioni pubbliche lo approvano secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Non v'è – né potrebbe esservi – riferimento alcuno ad "**altre amministrazioni pubbliche statali**", posto che le amministrazioni sono statali ovvero periferiche. *Tertium non datur!*

La risposta al quesito – correttamente formulato – sarebbe stata una soltanto: **"Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti"**.

E così spiazzati dalla illogica e ambigua formulazione – posto che o ci si riferisce alle amministrazioni pubbliche statali o alle altre amministrazioni pubbliche – taluni ricorrenti hanno lasciato in bianco la risposta per non incorrere nella penalità (- 0,375) perdendo contestualmente la possibilità di guadagnare + 0,75 punti; altri, fuorviati dal testo della domanda, hanno flaggato la risposta ritenuta errata dalla PA, incorrendo nella penalità (- 0,375), perdendo, anche costoro, la possibilità di guadagnare + 0,75 punti.

Palese violazione della par condicio concorsorum si rinviene, poi, nel fatto che i – più fortunati – candidati della sessione del 24 novembre hanno sorteggiato la busta contenente il quiz con la medesima domanda ma ben formulata: *Ai sensi dell'art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche NON statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:*”. L'aver sottoposto ai candidati del 24 novembre un quesito corretto, rende ancora più evidente l'erroneità dell'agire della pubblica amministrazione.

All'uopo, come già anticipato, occorre sottolineare che il TAR Lazio Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233-2022, ha già accertato che in relazione al quesito in questione “nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”, ammettendo per l'effetto i ricorrenti al proseguo della procedura; la fattispecie in esame è identica e pertanto meritevole in egual misura di essere tutelata.

Del resto, è utile rammentare che, la parità di trattamento dei candidati, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze – che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Viceversa, l'unico strumento che hanno i candidati per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

E' infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta. Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente

si discute, ove il quesito di cui sopra, avendo carattere ambiguo, non consente di individuare con certezza la risposta.

D'altra parte, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Nella fattispecie in esame, invece, il quiz sopra indicato non prevede affatto una risposta univocamente esatta, sussistendo ampi margini di opinabilità.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della

correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Nel caso di specie, invece, il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato non reca una risposta inequivocabilmente corretta.

Si osservi che il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui una sola deve presumersi corretta: tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica da parte del candidato. Eventuali difficoltà interpretative, emergenti a una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza. Le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo

tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Del resto la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che "la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

In riferimento al caso di specie, il quesito contestato è connotato da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Non solo: la prova è stata caratterizzata dalla presenza di un altro quesito ambiguo, riconosciuto come tale – durante il test (sic!) – e sostituito con una domanda di riserva, con l'assegnazione, però, di una tempistica certamente iniqua, ossia soltanto 90 secondi. Va da sé che – anche per tale irregolarità – la prova del 25 novembre porta con sé non pochi sospetti sulla sua genuinità, posto che l'operato amministrativo si allontana vistosamente dai canoni della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia. E, dunque, se in un quiz di 40 quesiti da risolvere in 60 minuti, 2 domande sono errate o ambigue nella formulazione vuol dire che il candidato ha consumato tra i 7 e i 12 minuti, o anche più, per interpretarle o trovare una soluzione che in realtà non esisteva, configurandosi dunque una perdita di

chance che si sostanzia in un valore tra il 15 ed il 20% del punteggio massimo; tempi che chiaramente hanno un incidenza più che negativa sull'esito finale della prova.

A ciò si aggiunga – ovviamente – l'ansia e lo stress che un concorso pubblico, rilevante opportunità di crescita professionale ed economica, comporta.

Non curante di questa circostanza, l'amministrazione al termine della prova annulla un quesito (tra i due ambigui, l'unico annullato) e sottopone ai candidati un quesito di riserva, concedendo loro soltanto 90 secondi per l'individuazione della risposta. All'esiguo lasso di tempo a disposizione, si è aggiunta la stanchezza che inevitabilmente ogni candidato avverte all'esito di una prova durata 60 minuti, nonché il chiasso generato dall'inaspettata sostituzione. Sebbene sia regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 22/01/2021, n.901), nel caso che Qui ci occupa non è stata riconosciuta agli odierni ricorrenti la possibilità di "ritornare" sul quesito di riserva, costringendo loro a fornire una risposta impulsiva o a lasciare in bianco. Conseguenza è stata la mancata attribuzione di un punteggio positivo, ovvero l'attribuzione di penalità.

Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che i quesiti in esame nell'impugnativa in esame presentino i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020).

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sui candidati ricorrenti. Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della par condicio concorsorum, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Certamente più ragionevole sarebbe "neutralizzare" la penalità relativa al quesito contestato e, dunque:

- Assegnare + 0,75 punti ai candidati che hanno lasciato in bianco il quesito;

- Assegnare + 1,125 punti (0,375+0,75) ai candidati che hanno risposto correttamente individuando quale risposta “Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti”.

I ricorrenti, in altri termini, hanno subito ingiustamente le ritorsioni negative di un errato modus operandi amministrativo, ed è impensabile che dei cittadini possano “pagare” le conseguenze di errori della Pa; la stessa che invece dovrebbe tutelarli. Ciò è comprovabile dunque mediante una mera lettura delle norme citate, oltre che mediante idonea CTU opportunamente richiesta in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente.

Va da sé che il modus operandi della Pa è illegittimo in quanto ha travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza.

*

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, ***“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione”*** (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente (mediante l'assegnazione della penalità piuttosto che dello +0,75) sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]*”; principi, tutti, disattesi nella specie dall’*agere* amministrativo.

Orbene, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-**tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall’esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l’interesse a ricorrere per contestare l’attribuzione della penalità in relazione al quesito mal posto; invero, se a tale domanda venisse riconosciuto il punteggio positivo, si ribadisce che i ricorrente supererebbero la soglia di sbarramento e sarebbero immessi nella graduatoria di merito, ovvero potrebbero collocarsi in posizione migliore aumentando le loro possibilità di stipulare il contratto di lavoro. L’assegnazione del punteggio positivo sarebbe stato quanto di più aderente alle logiche meritocratiche, atteso che i ricorrente in sede d’esame è stato già pregiudicato dal fatto di ritrovarsi di fronte ad una domanda mal poste.

➤ **Illegittimità derivata.**

E' lapalissiano considerare come le Graduatorie finali, peraltro emesse frettolosamente all'indomani di una camera di consiglio (11.01.2022) afferente la contestazione del quesito, siano illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli Esiti della prova scritta, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

➤ **Sulla richiesta risarcitoria.**

In via subordinata, nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si attribuisse un punteggio maggiore ai ricorrenti nella graduatoria di merito e, quindi in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dagli stessi subiti (la mancata copertura di un posto di lavoro) sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa; risarcimento conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata, dovrà formulare una proposta di pagamento comprendente sia il lucro cessante che i ricorrenti avrebbero ottenuto con il superamento delle prove concorsuali, da liquidarsi anche in via equitativa *ex art. 1226 c.c.* sia il danno emergente patito e comunque la perdita di *chance*.

Il nesso di causalità è evidente: il *modus operandi* della Pa ha impedito ai ricorrenti di essere inclusi nella graduatoria di merito, impedendo loro di prestare servizio, benché ne avessero pieno diritto per come meglio esplicitato nel ricorso.

E' appena il caso di sottolineare che l'inidoneità dei ricorrenti è causata esclusivamente da errori imputabili alla Pubblica amministrazione, ovverosia l'erronea formulazione del quesito sopra indicato.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che i ricorrenti subirebbero qualora Codesto Giudice non sospendesse

gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (inclusione con riserva in graduatoria, etc.), considerato che come dichiarato da Formez PA con l'avviso pubblicato il 14.01.2022 sul sito di Formez PA (allegato in atti): sono state definitivamente approvate le graduatorie di merito e dei vincitori, per ciascun Distretto di Corte di Appello e per la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del bando di concorso; per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l'immissione in possesso è fissata sin d'ora a partire dal 14 febbraio 2022, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito e comunicato agli interessati ; tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso parteciperanno, nelle giornate **comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022**, alla scelta delle sedi del distretto secondo un certo ordine di preferenza; **l'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022 secondo il calendario che verrà comunicato agli interessati** ; in altre parole, seguiranno a brevissimo le assunzioni previa stipula dei contratti trattandosi di concorso cd. fast track.

Giova ribadire che il TAR Lazio Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233-2022 (che si allega per mero tuziorismo difensivo), **ha già accertato che – in una fattispecie identica – la fondatezza (seppur sommaria) del ricorso ammettendo i ricorrenti al proseguo della procedura, considerato che “dall’esecuzione dell’impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell’esclusione dei ricorrenti dal ricorso”**

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dai ricorrenti a causa di un quesito palesemente errato: l'inclusione, anche con riserva, in graduatoria garantirebbe agli stessi di poter procedere – nell'attesa della sentenza – alla valutazione dei titoli, alla scelta della sede e in tal senso salvaguardando *medio tempore* il loro diritto.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio atteso che.

In effetti, una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti dei ricorrenti, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, ai ricorrenti toccherebbe intraprendere una serie di azioni

legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono Qui richiamate.

Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari dei ricorrenti risultano talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che, come indicato con l'avviso pubblicato sul sito di formez pa, le graduatorie sono state pubblicate, stanno per iniziare le scelte delle sedi concorsuali secondo i rispettivi ordini di preferenza e in ogni caso il 21 febbraio si avrà l'immissione in servizio, e quindi a breve verranno sottoscritti i contratti di lavoro. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocimento agli interessi dei ricorrenti, già compromessi per via del *modus operandi* della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica del ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

ISTANZA EX ART. 53 CPA

Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa per quanto già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali (scelta sedi – convocazione – stipula dei contratti – immissione in servizio), *si chiede* che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice

- 1) se ritenuto opportuno: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza

della prova scritta digitale del ricorrente, con particolare riferimento al Quesito “*Ai sensi dell’art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:*”,

- 2) se ritenuto opportuno e se quanto esplicitato in ricorso non fosse sufficiente, disporre una consulenza tecnica per constatare l’erroneità della domanda segnalata in ricorso come errate e/o ambigue;

In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva al proseguo della procedura concorsuale i ricorrenti, riconoscendoli idonei e con il maggior punteggio in relazione al quesito ambiguo oggetto di contestazione;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l’effetto attribuire ai ricorrenti: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; assegnare: +0,75 punti ai ricorrenti che hanno lasciato in bianco i quesiti e + 1,125 (0,75+ 0,375) punti ai ricorrenti che hanno individuato la risposta corretta; riconoscere i ricorrenti *idonei* e disporre l’inserimento nelle graduatorie definitive.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 21.01.2022

Avv. Danilo GRANATA